

COLLEGIO DI COORDINAMENTO – DEC. N. 15404/2021 – PRES. LAPERTOSA – REL. VASCELLARO

Conto corrente bancario – decesso del titolare – richiesta degli estratti conto – prescrizione- fattispecie (cod. civ., artt. 1713, 1832,1857, 2220, 2946; d.lgs. n. 385/1993 artt. 115, 117, 119).

L'esercizio da parte del cliente, di colui che gli succede a qualunque titolo e di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, del diritto di ottenere copia degli estratti conto, se avulso da un'azione di rendiconto nei confronti dell'intermediario, è soggetto alla disciplina dell'art. 119, comma IV, T.U.B" (MDC).

FATTO

1- Parte ricorrente, dopo aver esperito invano la fase del reclamo, adiva il Collegio di Torino deducendo: 1) di essere erede legittimaria del padre, deceduto in data 15/10/2010, il quale era titolare del conto corrente n.**/*810, intrattenuto presso l'intermediario; 2) di avere in corso un contenzioso avente ad oggetto un'azione di riduzione; 3) di aver richiesto all'intermediario gli estratti del conto corrente intestato al *de cuius*, per il periodo che va dal 2005 al 2010, al fine di valutarne l'entità, ma di aver ottenuto risposta negativa. Chiedeva, pertanto al Collegio di ordinare all'intermediario, nella persona del legale rappresentante pro tempore, di fornire copia dell'estratto del conto corrente n.**/*810 dalla data di apertura sino alla data di cessazione del rapporto.

2-L'intermediario, costituitosi, deduceva ed eccepiva: 1) parte ricorrente ha chiesto gli estratti del conto corrente intestato al *de cuius*, dalla data di apertura all'estinzione e, in particolare, dal 2005 al 2010; 2) l'apertura della successione risale al 15/10/2010, data della morte del *de cuius*, mentre l'estinzione del conto corrente risale del 29/10/2010; 3) in data 24/09/2020 parte ricorrente ha accettato con beneficio di inventario l'eredità del *de cuius*, comunicando la circostanza alla banca e "chiedendo il 5 ottobre 2020 gli estratti conto dal 2005 al 2010 del rapporto suindicato"; 4) di aver già inviato alla ricorrente gli estratti conto relativi al periodo 30 giugno - 29 ottobre 2010, dai quali si evince il saldo al momento della morte e, quindi, l'importo caduto in successione, oltre all'operatività del conto cointestato conseguente all'accredito della pensione del defunto; 5) che nessun'altra documentazione



è reperibile nei propri archivi, stante l'avvenuto decorso del termine decennale per la conservazione delle scritture contabili in base alla normativa vigente; 6) di essere consapevole che gli estratti conto non rientrano nella definizione di "documentazione inerente a singole operazioni" di cui al comma IV dell'articolo 119 T.U.B., "assunto in forza del quale discenderebbe l'assenza di limite temporale di dieci anni applicabile ad una diversa tipologia di documentazione"; tale orientamento non è tuttavia condivisibile in base all'art. 2220 cod. civ. ed alle norme che regolano la prescrizione; detta interpretazione dell'art. 119 T.U.B., inoltre, mal si concilierebbe anche con i principi generali espressi dal Regolamento Europeo 2016/79 (GDPR) in ordine alla conservazione/cancellazione dei dati personali; 7) che, ad ogni buon conto, "un' eventuale ordine alla consegna della documentazione richiesta dal ricorrente non potrebbe essere eseguita per la semplice circostanza che detta documentazione non è più disponibile negli archivi della Banca".

Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

3-Con successiva memoria di replica, parte ricorrente deduceva: 1) di aver richiesto, con nota pec del 28/09/2020, l'estratto del conto corrente n.**/*810 intestato al de cuius; 2) che con email del 16/09/2020 il direttore della filiale della banca ha richiesto la documentazione comprovante la legittimazione attiva della ricorrente; 3) che, ricevuta la documentazione richiesta, l'intermediario ha inviato, con nota email del 28/09/2020, l'estratto conto decorrente dal 01/10/2010 al 29/10/2010, comunicando di aver ristretto "la ricerca agli ultimi 10 anni, come previsto"; 4) che a seguito di nuovo sollecito, il direttore ha ribadito che "le norme vigenti prevedono che il diritto di richiedere copia della documentazione bancaria riguarda le singole operazioni compiute negli ultimi dieci anni dalla data della richiesta"; 5) che l'istituto di credito non ha mai dichiarato di non aver più in archivio la documentazione richiesta, "ma si è limitato ad interpretare una norma (in modo sbagliato), negando la trasmissione della documentazione richiesta"; 6) che in materia successoria il chiamato all'eredità o l'erede legittimario ha dieci anni di tempo per esercitare i propri diritti, motivo per cui, l'intermediario, solo decorso tale termine, può ritenere prescritte le richieste dell'istante; 7) che risulta palese che l'intermediario avesse tutta la documentazione relativa al conto corrente del de cuius e che non l'abbia voluta fornire, trincerandosi dietro una normativa mal interpretata; 8) che la documentazione richiesta è fondamentale nel giudizio avente ad oggetto l'azione di riduzione e che, qualora la banca non ne abbia più la disponibilità, sarà chiamata in giudizio per il risarcimento dei danni; 9) che l'orientamento



predominante dell'ABF ritiene che l'istituto di credito è tenuto a fornire la documentazione richiesta senza alcun limite temporale, tenuto conto anche che sia l'istante sia il de cuius non hanno mai ricevuto gli estratti conto, motivo per cui sussiste il diritto di ottenere detta documentazione dalla data di apertura e fino alla chiusura del conto.

Insisteva, quindi, per l'accoglimento del ricorso.

4-Il Collegio remittente, competente a pronunciarsi sul ricorso in questione, nella seduta del 28/04/2021, rilevato che al fine della decisione del caso di specie, è necessario stabilire se gli estratti conto rientrino o meno nell'ambito della "documentazione inerente a singole operazioni" di cui al comma IV dell'art. 119 T.U.B. e che, sul punto, esiste un contrasto interpretativo fra i Collegi territoriali, al fine di evitare il persistere di orientamenti non omogenei, con ordinanza del 24/05/2021, rimetteva il procedimento avanti a questo

Collegio.

DIRITTO

1-La fattispecie oggetto del presente procedimento concerne la richiesta della ricorrente, nella qualità di erede legittimaria, di ottenere dall'intermediario copia degli estratti conto relativi ad un rapporto intestato al defunto padre.

Parte ricorrente, infatti, al fine di ricostruire il *relictum*, chiede copia degli estratti conto riferiti al rapporto n.**/*810, intrattenuto dal *de cuius* presso l'intermediario, dalla data di apertura sino alla data di cessazione del contratto, ossia per il periodo che va dal 2005 al 2010.

L'intermediario, di contro, consegna (prima della proposizione del ricorso) soltanto gli estratti conto riferentisi al periodo 30 giugno 2010/29 ottobre 2010, data di estinzione del rapporto, disattendendo, per il resto, la richiesta di parte ricorrente.

2-La qualità di erede della ricorrente non è in contestazione dal momento che la stessa ha prodotto l'atto notarile di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario; ad ogni buon conto, l'orientamento dei Collegi ABF, in *subiecta materia*, è pacifico nel ritenere che la formulazione del comma IV dell'art. 119 T.U.B. - il quale riconosce il diritto di ottenere copia della documentazione bancaria sia al cliente, sia a "colui che gli succede a qualunque titolo" - debba necessariamente essere intesa in senso ampio, così da ricomprendere non solo l'erede, ma anche il chiamato all'eredità o comunque chi possa dimostrare di vantare un'aspettativa qualificata *iure hereditario* (Collegio di Milano, decisione n. 9794/16; Collegio di Torino, decisione n. 14478/17 del 13/11/2017; Collegio di Napoli, decisione n. 8990/17).



3- Tanto premesso, al fine di dare concreta soluzione alla questione che ha dato causa all'ordinanza di rimessione - ossia se l'obbligo dell'intermediario di consegnare al cliente (e/o ai soggetti legittimati) gli estratti conto sia limitato al solo decennio precedente alla richiesta, in applicazione dell'art. 119, comma IV, T.U.B., oppure debba intendersi esteso all'intero periodo contrattuale e sottoposto al termine di prescrizione decennale decorrente dalla chiusura del rapporto - non può prescindersi dal verificare se la nozione di estratto conto possa sussumersi o meno nell'ambito della "documentazione inerente a singole operazioni", di cui al citato comma IV dell'art. 119 T.U.B..

Il Collegio remittente rileva, ancora, che la valutazione della rispondenza dell'uno o dell'altro orientamento al dettato normativo ha evidente impatto sulla decisione *de qua* atteso che, nel primo caso, il diritto della parte ricorrente sarebbe irrimediabilmente precluso, essendo spirato il relativo termine, mentre, nel secondo caso, la richiesta di copia della documentazione cadrebbe entro il limite decennale imposto dalla prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 cod. civ..

Occorre, preliminarmente, delineare i principi fondamentali che regolano subiecta materia, partendo dalla lettura dell'art. 119 del T.U.B.: la norma in esame, rubricata "Comunicazioni periodiche alla clientela" così recita: "1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione. 2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. 3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. 4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione."

Per pacifico orientamento dell'ABF, la richiesta di copia dei documenti contrattuali, che in questa sede, però, non viene in considerazione, non rientra nell'alveo dell'art. 119 T.U.B. ma, semmai, trattandosi di documentazione volta a regolamentare il rapporto bancario nel



suo complesso, nell'ambito disciplinato dall'art. 117 TUB, con conseguente applicabilità del termine ordinario di prescrizione decennale dalla chiusura del rapporto ed irrilevanza, a questi fini, del diverso termine di cui all'art. 119 T.U.B. (in proposito, Collegio di Bologna, decisione n. 16516/2017; Collegio di Bari, decisione n. 6548/2018; Collegio di Roma, decisione n. 6137/2021); l'obbligo dell'intermediario si estende, ovviamente, anche ai documenti integrativi del contratto stesso.

Le disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" del 29 luglio 2009, alla sez. IV, par.3.1 così recitano: "Disposizioni di carattere generale. Nei contratti di durata gli intermediari forniscono ai clienti, alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate.(...) Il rendiconto (estratto conto per i rapporti regolati in conto corrente) indica, anche mediante voci sintetiche di costo, tutte le movimentazioni, le somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate, il saldo debitore o creditore e ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell'andamento del rapporto".

4-Per vero, sul punto, come coerentemente indicato nell'ordinanza di rimessione, sussiste un contrasto di orientamenti tra i Collegi territoriali.

Un orientamento, che ne esclude la riconducibilità all'ambito dell'art. 119, comma IV, del T.U.B., ritiene che gli estratti conto non rientrino nella nozione di "documentazione inerente a singole operazioni" contemplata dalla norma "quanto piuttosto siano documenti sintetici in cui sono raggruppate le operazioni compiute in un determinato periodo. Lo scopo degli estratti conto è, infatti, quello di rappresentare in maniera chiara e sintetica tutti i rapporti di debito/credito tra le parti al fine di consentire al cliente di controllare l'andamento del rapporto nella sua interezza, dall'apertura del conto alla sua chiusura. Quanto sopra vale soprattutto se si tiene conto che la corretta applicazione del principio scaturente dal combinato disposto dell'art.119 T.U.B. e l'art. 1713 c.c. implica l'obbligo da parte della Banca di procedere alla integrale rendicontazione, senza alcuna limitazione temporale, in quanto il comma IV dell'art. 119 T.U.B. – nel prevedere il limite decennale si riferisce esclusivamente a "singole operazioni", nel cui concetto non possono rientrare gli estratti conto, che rappresentano, invero, delle mere annotazioni funzionali a ricostruire la dinamica del



dare/avere e le relative cause degli addebiti e degli accrediti" (in termini, Collegio di Roma, decisioni nn.3274/2020,6137/2021, 5781/2021).

Tale orientamento, che prende le mosse dalla lettera della norma *de qua*, ritiene la non sussumibilità nell'ambito della "documentazione inerente a singole operazioni", di cui al citato comma IV dell'art. 119 del T.U.B., delle disposizioni di cui al combinato disposto dei commi I e II del medesimo articolo.

Invero, secondo detto orientamento, risulterebbe evidente la distinzione esistente tra i documenti c.d. di sintesi ed i documenti c.d. analitici: i primi, rappresentati espressamente dagli estratti conto, sintetizzano le operazioni compiute in un determinato periodo ed hanno la funzione di rappresentare in maniera chiara e sintetica i rapporti di debito/credito tra le parti nei contratti di durata, come quelli regolati in conto corrente; i secondi, cui fa riferimento il comma IV dell'art.119 del T.U.B., sono invece relativi alle singole operazioni, per i quali è previsto l'obbligo di conservazione da parte dell'intermediario ed il corrispondente diritto della parte di chiederne copia, entro il limite decennale decorrente dal compimento dell'operazione.

Trattandosi di norme assolutamente distinte e non sovrapponibili, caratterizzate da altrettanti distinti regimi, che vanno poste su due piani differenti, la ritenuta diversità strutturale e funzionale, in assenza di un'esplicita previsione normativa in tal senso, farebbe ragionevolmente ritenere la non estensibilità ai documenti di sintesi, neppure in via analogica, del regime previsto dall'art.119, comma IV, del T.U.B., per le singole operazioni (in tal senso, Tribunale di Napoli, sentenza del 31 gennaio 2019; Tribunale di Catania, sentenza del 14 gennaio 2020; Tribunale di Bari, ordinanza del 07 ottobre 2020; Tribunale di Cosenza, ordinanza del 31/01/2021; Tribunale di Isernia, ordinanza del 02/01/2020).

Altro orientamento dei Collegi territoriali, del tutto contrario, riconduce l'estratto del conto corrente alla categoria della "documentazione inerente a singole operazioni", con conseguente limitazione temporale del diritto a richiederne copia al decennio precedente, risalente a ritroso dalla richiesta stessa e non, quindi, a far data dalla chiusura del rapporto.

Secondo tale filone giurisprudenziale dei Collegi dell'ABF, non sussiste un obbligo in capo alla banca di fornire documentazione risalente ad oltre dieci anni prima dalla richiesta: ed invero "(..) per quanto concerne la documentazione contabile, occorre far riferimento all'art. 119 IV co. T.U.B. giustamente invocato dall'intermediario e che prevede, infatti, l'obbligo degli intermediari di trasmettere al cliente copia della sola "documentazione inerente a



singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni", potendo addebitargli "solo i costi di produzione di tale documentazione." (in termini, Collegio di Bari, decisione

n. 6548/2018; Collegio di Torino, decisione n.19840/2018).

5- A ben vedere, l'ordinamento appresta vari strumenti di tutela in favore del cliente: questi, *in primis*, ha il diritto di ottenere copia della documentazione contrattuale che lo riguarda, ai sensi dell'art. 117 del T.U.B.; ovvero, ancora, ai sensi dell'art. 119, comma II, del T.U.B. e dell'art. 1832 cod. civ., cui fa rinvio l'art. 1857 cod. civ., di ricevere periodicamente copia degli estratti conto, ossia quei documenti riepilogativi che contengono, in ordine cronologico, tutte le operazioni a debito e a credito effettuate nel periodo considerato, ed il saldo disponibile; da ultimo, il correntista ha comunque sempre il diritto di richiedere ed ottenere copia della documentazione attestante le singole operazioni entro i limiti temporali imposti dalla norma di cui all'art. 119, comma IV, del T.U.B.

Quindi, ove il correntista abbia omesso di conservare gli estratti conto che ha periodicamente ricevuto o sia rimasto inerte nel richiederne copia per tutto l'arco temporale in cui la banca è obbligata a tenerla a sua disposizione, non v'è motivo di giustificare l'ostensione di tale documentazione - che, in definitiva, costituisce un duplicato di quella già inviatagli - oltre il limite decennale imposto dalla norma di che trattasi (arg. in tal senso anche ex art.50 T.U.B., ove ai fini della prova del credito in fase monitoria si individua una correlazione tra gli estratti conto e la certificazione di conformità alle scritture contabili, il cui dovere di conservazione ha durata decennale ai sensi dell'art.2220 cod. civ.).

Né appare corretto ritenere, in assenza di uno specifico richiamo normativo o di un fondato appiglio, che l'estratto conto rientri nel più ampio *genus* della "documentazione contrattuale" di cui all'art.117 del T.U.B.

Dunque, per quanto interessa in questa sede, questo Collegio ritiene preferibile, in quanto più aderente al dettato normativo, l'applicazione estensiva del regime di cui all'art.119, comma IV, del T.U.B. anche agli estratti conto, attesa anche la circostanza, non trascurabile, della medesima collocazione sistematica delle norme in parola, indizio della scelta del legislatore di prevederne il medesimo regime, posto appunto che gli estratti conto altro non sono che la rappresentazione sintetica di una pluralità di singole operazioni e considerato anche che l'interesse all'acquisizione degli estratti conto e delle singole operazioni che vi sono indicate è strettamente correlato.



6-Venendo al punto della questione, il Collegio rileva che non ha alcun pregio la contestazione in ordine alla mancata ricezione degli estratti conto, dal momento che il conto è stato estinto alla data del decesso del correntista e la ricorrente ha accettato con beneficio di inventario nell'ottobre 2020; ci si chiede allora a quale titolo la stessa avrebbe dovuto ricevere gli estratti conto, per di più di un conto già estinto.

Vero è che il ricorrente ha successivamente dedotto che gli estratti conto non sarebbero mai stati inviati neppure al *de cuius*; ma tale contestazione, non circostanziata né documentata, essendo stata formulata solo con la memoria di replica, non vale a introdurre surrettiziamente una (diversa) azione di rendiconto estranea alla domanda proposta con il ricorso e *a fortiori* al pregresso reclamo.

Ed infatti la richiesta documentale è stata motivata dalla circostanza di doversi difendere in un procedimento relativo ad un'azione di riduzione, non già dalla intenzione di introdurre un'azione di rendiconto nei confronti dell'intermediario.

In tale ottica non appare producente in concreto il richiamo del Collegio di Roma a Cass.n.1584 del 20/01/2017, dato che in quella sede veniva in rilievo l'onere della banca di dar prova del proprio credito, onere non superabile con l'asserita scadenza dell'obbligo decennale di conservazione delle scritture contabili.

Infine, non può non rilevarsi che l'intermediario deduce che non v'è più traccia nei propri archivi di ulteriore documentazione, più risalente, rispetto a quella già consegnata; ed è di tutta evidenza che non è suscettibile di ostensione la documentazione che non risulta più nella materiale disponibilità della parte.

Con la conseguenza che, quand'anche fosse stato configurabile l'obbligo giuridico dell'intermediario alla consegna degli estratti conto anteriori al decennio rispetto alla domanda, la sua violazione avrebbe potuto condurre non certo alla condanna a fornire documenti non più esistenti, ma ad una responsabilità di natura risarcitoria per violazione del dovere di custodia (art.1177 c.c.) che, però, parte ricorrente non ha fatto valere, in questa sede, neppure in via subordinata.

7- La domanda, pertanto, non può essere accolta mentre sulla questione sottoposta all'esame di questo Collegio, va enunciato il seguente principio di diritto: "L'esercizio da parte del cliente, di colui che gli succede a qualunque titolo e di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, del diritto di ottenere copia degli estratti conto, se avulso



da un'azione di rendiconto nei confronti dell'intermediario, è soggetto alla disciplina dell'art. 119, comma IV, T.U.B."

P. Q. M.

Il Collegio respinge il ricorso.